



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

08 MAG. 2012

Nell'anno **duemiladodici**, addì **8 maggio** alle ore **16.05**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0027966 del 03.05.2012 e prot. n. 0028620 del 07.05.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.40), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Massimo Moscarini.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

DELIBERA

84/12

PERSONALE

8/1



104

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 3 APR. 2012
08 MAG. 2012

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE II
Dott. Massimo EBANGELIS

uw

Schema di convenzione –tipo per regolamentare lo svolgimento di attività didattiche presso altro Ateneo (art.6 Legge 240/2010)

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 6 marzo 2012 ha esaminato una proposta di convenzione da parte di altra istituzione universitaria per regolamentare lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca di un docente Sapienza.

Il suddetto Consesso, in assenza di uno schema di Convenzione-tipo già approvato per disciplinare la fattispecie in argomento, ha deliberato di rinviare l'esame della richiesta di autorizzazione del medesimo successivamente all'adozione di uno schema di convenzione-tipo per la regolamentazione dello svolgimento di attività di didattica e di ricerca presso altro Ateneo da parte del personale docente della Sapienza, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge n.240 del 30.12.2010 e dal D.M. n.167 del 26.4.2011.

Tanto premesso il Senato Accademico nella seduta del 27 marzo 2012 ha deliberato di approvare lo schema di Convenzione-tipo nel frattempo elaborato dall'Amministrazione per regolamentare lo svolgimento di attività didattica e di ricerca del personale docente a tempo pieno dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" presso altro Ateneo ex art.6 Legge 240/2010 e D.M. 26.4.2011 n.167.

Il Senato Accademico ha altresì deliberato che l'attuazione della Convenzione-tipo in termini puntuali per ogni singolo docente sia corredata del parere del Dipartimento di afferenza e del Senato Accademico.

Lo schema tipo di Convenzione risulta pienamente conforme ai dettami della norma citata e del relativo decreto attuativo (D.M. n.167 del 26.4.2011), chiarendo gli obiettivi comuni alle Istituzioni stipulanti e individuando nello specifico le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del docente interessato e dei relativi oneri stipendiali nonché le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca.

Ciò premesso il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare, per quanto di competenza, in merito all'approvazione del suddetto Schema di Convenzione-tipo.

Allegati parte integrante:

- o Schema di convenzione-tipo per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca del personale docente della Sapienza presso altro Ateneo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
RIPARTIZIONE SUPPORTO ORGANI
DI GOVERNO

(All. 17)

La presente copia, composta di n. DUE fogli, è conforme all'originale depositato agli atti di questa Ripartizione
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Roma, il 08.05.2012

Il Responsabile del Sett. III - Rip. V
Segreteria Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Anna Ricci



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

08 MAG. 2012

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott. Paolo DE ANGELIS

PERVENUTO IL
- 3 MAG. 2012
RIPARTIZIONE
RIP. VASSETTI, PI

un

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott. Paolo DE ANGELIS

un

Personale
811

Schema di convenzione–tipo per regolamentare lo svolgimento di attività didattiche presso altro Ateneo (art.6 Legge 240/2010) - Integrazione

Il Presidente comunica, ad integrazione della pratica "Schema di convenzione–tipo per regolamentare lo svolgimento di attività didattiche presso altro Ateneo (art.6 Legge 240/2010)", che a seguito della seduta del C.d.A. del 3 aprile 2012 sono pervenute alcune proposte di modifica dello schema di convenzione-tipo presentato dall'Amministrazione.

In particolare è stato suggerito di inserire la previsione di programmi di scambio didattico-scientifico con l'impegno dell'altro Ateneo stipulante ad assentire ad analoga prestazione di attività dei propri docenti.

In proposito si ritiene che le modifiche proposte non appaiono in linea con l'istituto della Convenzione ex Lege Gelmini.

In tale modello infatti non è previsto lo scambio di docenti bensì esclusivamente la possibilità che un docente sia distaccato per attività didattiche e scientifiche sulla base di obiettivi di comune interesse che vanno, pertanto, espressamente richiamati nell'atto.

Inoltre, appare abbastanza improbabile il timore di emorragia di docenti, dovendo l'Ateneo interessato accollarsi i costi corrispondenti del docente.

Si evidenzia, altresì, che la convenzione non viene attuata automaticamente su richiesta dell'interessato ma occorrono le correlate valutazioni d'impatto sui requisiti necessari e sulla ripartizione dell'apporto scientifico dell'interessato tra i due Atenei stipulanti, al cui esito potrà conseguire il parere favorevole delle competenti strutture di Sapienza indispensabile al distacco temporaneo del docente.



08 MAG. 2012

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 94/12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto emanato con D.R. 545 del 4.8.2010;**
- **Vista la Legge 30.12.2010, n.240 ed in particolare l'art.6;**
- **Visto il DM 26.4.2011 n. 167 relativo alla stipula di Convenzioni per consentire ai docenti a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo;**
- **Vista la delibera n. 47/12 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6.3.2012 con la quale è stato dato mandato all'Amministrazione di predisporre uno schema di Convenzione-tipo per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo da parte del personale docente della Sapienza;**
- **Vista la delibera n. 96/12 del Senato Accademico, seduta del 27.3.2012, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione-tipo per regolamentare lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte del personale a tempo pieno dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" presso altro Ateneo ai sensi della normativa suddetta;**
- **Tenuto conto che gli oneri stipendiali relativi al docente oggetto della convenzione saranno concordati tra gli Atenei in proporzione alla ripartizione dell'impegno annuo di cui agli articoli 2 e 5 dell'allegata Convenzione;**
- **Esaminato lo schema di Convenzione-tipo;**
- **Tenuto conto di quanto ulteriormente relazionato dall'Amministrazione in ordine alla coerenza dello schema-tipo di convenzione con quanto disciplinato dall'art. 6 della Legge 240/2010;**
- **Presenti e votanti n. 20: a maggioranza con i n. 19 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, De Nigris Urbani, Lucchetti, Maniglio, Rizzo, Romano, Senatore e con la sola astensione del consigliere Graziani**



DELIBERA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

08 MAG. 2012

di approvare lo schema di Convenzione-tipo per regolamentare lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte del personale docente a tempo pieno dell' Università degli Studi di Roma "La Sapienza" presso altro Ateneo, ex art.6 della Legge 240/2010 e DM 26.4.2011 n.167.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

e l'Ateneo di

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 240/2010

L'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con sede in Roma nel Piazzale Aldo Moro n. 5, C.F. 80209930587, rappresentata dal proprio Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. _____, a tale atto autorizzato con delibera del _____ n. _____ del _____ (di seguito, Sapienza),
entrambe nel seguito congiuntamente indicate anche come "Atenei" o "Parti"

E

L' Ateneo....., con sede in n., C.F. rappresentata dal proprio Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. , a tale atto autorizzato con delibera del

PREMESSO CHE

- a) l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito, "Legge") consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altri atenei sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse:
- b) il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 settembre 2011, ha fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata;
- c) costituisce interesse dell' Ateneo di..... che il Prof., nato a, il cod. fisc....., (di seguito, "Docente"), attualmente incardinato presso La Sapienza, possa svolgere parzialmente la sua attività di didattica e di ricerca presso lo stesso Ateneo per anno/i _;
- d) la stipula della convenzione è funzionale allo sviluppo della reciproca collaborazione tra le due Istituzioni con particolare riguardo al perseguimento del seguente o dei seguenti obiettivi di comune interesse: **(indicare obiettivi)**;
- e) l'art. 6, commi 1 e 2, della Legge disciplina la quantificazione figurativa delle attività di

ricerca, di studio e insegnamento nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti;

- f) La Sapienza ha verificato tramite il Dipartimento di afferenza che l'impegno del Docente presso l' Ateneo di ... non ha alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- g) il Docente ha formalmente espresso il proprio consenso a svolgere attività didattica e di ricerca presso l' Ateneo di in conformità alle pattuizioni di seguito concordate;
- h) sul comune presupposto di quanto sopra dichiarato è pertanto necessario procedere, ai sensi della Legge, alla stipula del presente atto (*di seguito, "Convenzione"*).

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della Convenzione tra le Parti si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

La Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti in ordine allo svolgimento di parte dell'attività didattica e di ricerca del Docente presso l'Ateneo..... ai sensi e per gli effetti della Legge e ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovendo lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei.

Art. 2 – Ripartizione dell'impegno

Per il periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo art. 9, il Docente svolgerà la propria attività didattica e di ricerca in ragione del% presso La Sapienza e in ragione del% presso l'Ateneo di

In ogni caso il Docente assicurerà presso La Sapienza almeno ___ore per la didattica frontale.

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento di cui all'art. 5, comma 5, della Legge, l'apporto del Docente è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due Atenei.

Art. 3 – Valutazione dell'attività didattica e di ricerca

La attività didattiche e di ricerca svolte dal Docente saranno valutate da ciascun Ateneo sulla base delle disposizioni dell'art. 6, comma 7, della Legge e delle regole applicate

presso gli stessi Atenei.

In particolare, presso ciascun Ateneo il Docente sarà tenuto a:

- a) registrare le attività didattiche svolte, con le modalità stabilite da ciascun Ateneo, anche come autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione e che, al termine delle attività, deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di riferimento compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto;
- b) presentare al Direttore del Dipartimento di riferimento, al termine della durata dell'incarico, una dettagliata relazione sull'attività svolta utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione.

Art. 4 – Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo e passivo è di competenza della Sapienza.

Art. 5 – Ripartizione degli oneri stipendiali

Tutti gli oneri stipendiali comunque relativi al Docente per l'intera durata della Convenzione, e pari a complessivi euro, sono ripartiti tra i due Atenei in proporzione alla ripartizione dell'impegno annuo di cui all'art. 2 come di seguito indicato:

euro (*in cifre*) (*in lettere*) a carico della Sapienza;

euro (*in cifre*) (*in lettere*) a carico dell'Ateneo di

Eventuali adeguamenti stipendiali sono ripartiti con le medesime modalità.

L' Ateneo di si impegna quindi a versare alla Sapienza tale importo a proprio carico in ____ tranche ____ posticipate di pari ammontare, di cui la prima entro il termine del, mediante bonifico sul conto corrente bancario i cui dati identificativi saranno successivamente comunicati dall'Istituto all'Ateneo di

La Sapienza continua, pertanto, a corrispondere al Docente la retribuzione di competenza.

Art. 6 – Copertura assicurativa del Docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Gli Atenei provvedono alle coperture assicurative di legge per il Docente che, in virtù della Convenzione, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il Docente è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle

sedi di esecuzione delle attività attinenti la Convenzione nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando gli obblighi di tale Decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Docente è tenuto altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell' Ateneo di, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 7 - Trattamento dati

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dati personali e sensibili.

In relazione alla Convenzione e ai sensi e agli effetti del D.lgs. 196/03, le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire gli obblighi della Convenzione di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 8 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e relativo alla gestione del Docente, gli Atenei si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni tra il Rettore dell'Ateneo di..... e il Rettore de " La Sapienza", da trasmettere per conoscenza al Docente.

Art. 9 - Durata

La Convenzione ha la durata di a partire dal e fino al termine del; è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi con il consenso del Docente e previa delibera dei competenti organi accademici degli Atenei interessati.

Art. 10 - Risoluzione

La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il Docente:

- a) revochi il proprio accordo a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso l' Ateneo di.....;
- b) eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6,

comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In ogni caso il Docente dovrà assicurare lo svolgimento delle attività previste fino al completamento dell'anno accademico 20./20...

Art. 11 – Clausole finali

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non possono stipulare altre convenzioni per l'utilizzo del Docente né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe.

La Convenzione è redatta in duplice copia originale, una per ciascuna delle Parti, e copia della stessa sarà inviata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da parte dell'Università.

La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

Luogo Altro Ateneo, _____ data _____

Per l' Ateneo di

Il Rettore, Prof. _____

Per l'Università degli studi di Roma "La Sapienza"

Il Rettore, Prof. _____

Roma, _____

Per espressa e formale accettazione delle superiori clausole.

luogo _____, data _____

Il Docente, Prof. _____